



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO - MARZANO”

*Istruzione del primo ciclo nei comuni di
Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano*

Corso Umberto I, 208 – 81049 Mignano Montelungo (CE)

Tel. e Fax: 0823/904424 – C.F.: 95005860614

ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it; www.icmignanomlmarzano.edu.it

Ai Docenti
Alle Famiglie
Al DSGA e alla Segreteria Alunni
Atti
Sito web

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Si trasmette l'[O.M. n. 64 del 14 marzo 2022](#), che definisce le modalità di espletamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021-2022.

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni (8 giugno 2022) e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica, secondo il Calendario che sarà successivamente comunicato mediante pubblicazione sul Sito Web della Scuola.

I **requisiti per l'ammissione** all'Esame sono i seguenti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il **voto di ammissione** è attribuito dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) **prova scritta relativa alle competenze di Italiano**, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

b) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

c) **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è **accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.**

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

La **valutazione finale** è espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

La **pubblicazione dell'esito dell'Esame**, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso la sede centrale nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono i genitori degli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato e nei tabelloni affissi all'Albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'Esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

La **Certificazione delle competenze** è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di Classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Modalità di effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame:

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.

I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al Presidente della Commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. **In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.**

Nei casi in cui uno o più componenti della Commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una **sessione suppletiva** d'esame che si conclude **entro il 30 giugno** e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Per ogni approfondimento, si rimanda alla citata Ordinanza, al [DM 741/2017](#) e al [DM 742/2017](#), di cui tutti i Docenti di Scuola Secondaria di primo grado devono prendere attenta visione, con particolare riferimento agli articoli evidenziati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Monica Sassi

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93

